

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **369/1991** (ECLI:IT:COST:1991:369)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **19/06/1991**; Decisione del **11/07/1991**

Deposito del **23/07/1991**; Pubblicazione in G. U. **07/08/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17426**

Atti decisi:

N. 369

ORDINANZA 11-23 LUGLIO 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 563 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1990 dal Vice- Pretore onorario di Vercelli nel procedimento penale a carico di Lumia Salvatore, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Lumia Salvatore il Vice-Pretore onorario di Vercelli, con ordinanza del 30 novembre 1990 (R.O. n. 221 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 563 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la possibilità, per la parte offesa dal reato, di ottenere una provvisionale;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità o per la infondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione manca della esposizione del fatto e della indicazione delle norme costituzionali che sarebbero state violate, da porre come parametro; che non è stato effettuato alcun esame della rilevanza della questione, e che non è possibile nessun riscontro da parte di questa Corte;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 563 del codice di procedura penale, sollevata dal Vice-Pretore onorario di Vercelli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.